

**Sentenza n. 2553**

**del 01/07/2019**

**depositata il 16/07/2019**

**BSTM MAMI**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**in nome del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**Sezione I<sup>^</sup> Penale**

In composizione Monocratica:

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale a carico di:

**LIBERA-PRESENTE**

**PARTI CIVILI:**

**IMPUTATA**

del delitto p. e p. dall'art. 589 c.p. perché, per negligenza, imprudenza ed imperizia e per violazione dell'art. 1575 c.c., che impone al locatore di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, quale proprietaria dell'immobile situato nel

F, in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data, non avendo provveduto, nel corso del tempo, alla manutenzione della ringhiera del balcone dell'appartamento, mediante opportuna rimozione degli effetti della corrosione e trattamenti che proteggessero adeguatamente l'acciaio ed i connettori, determinava il crollo della predetta ringhiera, alla quale si era appoggiato, il quale, a causa del crollo, precipitava al suolo da un'altezza di circa dieci metri, così riportando lesioni artuali e toraciche, che ne determinavano la morte.

Reato commesso a

**CONCLUSIONI**

Il Pubblico Ministero chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

I difensori delle parti civili chiedono condanna nei termini di legge e rassegnano conclusioni scritte.

Il difensore dell'imputata si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.

## FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 13.12.2017 il GUP di Brescia, aderendo a correlativa istanza del PM, ha disposto il rinvio a giudizio di \_\_\_\_\_, per rispondere del reato di cui all'imputazione.

All'udienza del 17.7.2018 - **presente l'imputata** (regolarmente citata e assistita da difensori fiduciari) e le parti civili già costituite all'udienza preliminare (rispettivamente, convivente, moglie e figlia del deceduto, madre e fratello del deceduto) - le parti hanno formulato le loro richieste in ordine alle prove. Sono stati sentiti il teste \_\_\_\_\_, il consulente del PM, \_\_\_\_\_ e il consulente della difesa,

Su accordo delle parti sono stati inoltre acquisiti i verbali di indagine difensiva svolti dalla difesa dell'imputata e relativi all'escussione di Freddo Mauro.

All'udienza dell'8.4.2019 le parti hanno consentito all'acquisizione del verbale di sit reso dall'amministratore del condominio. L'imputata \_\_\_\_\_ si è sottoposta ad esame. All'esito le parti hanno discusso e concluso come da verbale.

All'odierna udienza, in assenza di repliche, il giudice ha dato lettura del dispositivo.

**L'ipotesi di accusa** vuole che per negligenza, imprudenza ed imperizia e, in particolare, in violazione della norma del codice civile (1575 cc) che prescrive al locatore di consegnare al conduttore una cosa in locazione in buono stato di manutenzione, la \_\_\_\_\_ quale proprietaria, abbia consegnato in locazione un'abitazione la cui ringhiera del balcone non era stata adeguatamente mantenuta cagionando così la morte di \_\_\_\_\_ l'uomo che, in forza del contratto di locazione, nell'appartamento aveva iniziato a vivere con la propria compagna, precipitava al suolo a causa del cedimento della stessa ringhiera cui il conduttore si era appoggiato e decedeva nel giro di poche ore a causa delle gravissime lesioni riportate.

Secondo **la tesi della parte civile** la sola presenza diffusa di ruggine in più punti del terrazzino avrebbe dovuto suggerire la presenza di ruggine anche nei punti interni e non visibili.

La **tesi difensiva** vuole che il cedimento della ringhiera del balcone dell'appartamento sia frutto di un difetto non visibile di costruzione di cui la proprietaria dell'appartamento non avrebbe avuto modo di rendersi conto di talché, a prescindere dalla presenza di ruggine sulla struttura, il cedimento della balaustra del terrazzino non sarebbe stato evento prevedibile da parte della proprietaria.

Tanto premesso si osserva.

E' pacifico che in data \_\_\_\_\_ l'\_\_\_\_\_ sia deceduto a seguito della caduta dal balcone dell'abitazione di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ) la cui ringhiera cedeva e faceva precipitare al suolo l'uomo che si era appoggiato alla balaustra. Come riferito dal teste \_\_\_\_\_ subito soccorso dopo la caduta, decedeva dopo poche ore dal ricovero in ospedale.

Nell'immediatezza del fatto i carabinieri procedevano al sequestro della ringhiera che aveva ceduto. Risulta che, sugli spezzoni della ringhiera precipitati e sulle parti rimaste infisse all'immobile, il consulente del PM, in contraddittorio con i consulenti delle parti, abbia effettuato approfondite analisi ed indagini.

All'esito delle indagini compiute può affermarsi quanto segue.

Il luogo in cui si è verificato il sinistro è stato identificato in un terrazzino a pianta rettangolare, posto al terzo piano di un edificio, sporgente (aggettante) rispetto alla facciata dell'edificio. Il manufatto è risultato avere parapetti infissi ai due lati (sulla parete del condominio) mediante piatti orizzontali murati nella facciata e con il terzo lato (il pannello frontale) parallelo alla facciata. La ringhiera risulta essere stata costruita in acciaio ed è stata verosimilmente realizzata in concomitanza con la costruzione dello stabile risalente agli anni '30 del secolo scorso. I tre pannelli che componevano il terrazzino sono risultati collegati ai due montanti posti agli angoli del lato più sporgente mediante tre viti (che collegano il piatto verticale di bordo dei pannelli al montante d'angolo) e da una vite filettata che collegava i piatti superiori dei pannelli al montante.



Risulta dalla ricostruzione offerta dai consulenti che la precipitazione al suolo del ..... dal terzo piano dell'edificio sia avvenuta a seguito del distacco del pannello centrale del balcone (quello frontale).

Il distacco, per parere concorde dei consulenti, è avvenuto nella zona di giuntura fra il pannello centrale e quello laterale, nella parte sommitale della ringhiera. La rottura si è verificata nella zona di congiunzione dei due piatti (cioè degli elementi orizzontali della ringhiera), quello laterale e quello centrale, là dove gli stessi si sovrapponevano ed erano poi tenuti insieme da una vite filettata che li collegava al montante d'angolo del terrazzo (elemento verticale della struttura). In particolare a spezzarsi è stato il piatto del pannello centrale (corrimano) che veniva a incrociarsi (cioè a sovrapporsi) - in posizione inferiore - a quello del pannello laterale. I consulenti hanno descritto un cedimento improvviso del piatto superiore del pannello frontale e hanno riferito di una piccolissima porzione (1 millimetro per 3) rimasta ancora in sito del piatto centrale al di sotto del piatto laterale. Le strutture che hanno ceduto sono state trovate in parte ancora nella zona superiore del montante sinistro e, in parte, nel reperto sequestrato dai carabinieri a terra, il giorno del crollo.

I consulenti hanno evidenziato come, nella struttura del terrazzino, i piatti avessero, per gran parte della loro estensione, uno spessore di sette millimetri e che, invece, nella zona di loro incrocio (in alto a sinistra), proprio allo scopo di consentire la sovrapposizione delle due strutture orizzontali, quello inferiore fosse stato originariamente reso dello spessore di 4 millimetri e quello superiore di 3<sup>1</sup>.

Il consulente del PM ha riferito come, prima del cedimento, stando alle analisi, vi fosse già **una frattura preesistente con forti fenomeni di ossidazione**. Ha indicato quale causa del cedimento un avanzato stadio di corrosione del metallo che, nel tempo, aveva consumato quasi completamente la sezione resistente. Causa ultima del cedimento è stata individuata nell'applicazione di una sollecitazione (l'appoggio della PO alla balaustra) che ha annullato la capacità di resistenza residua del piatto superiore del pannello frontale.

Nella parte rimasta, le analisi compiute hanno evidenziato importanti fenomeni di corrosione ed ossidazione, visibili ad occhio nudo.

<sup>1</sup> Cfr. relazione del CT del PM p. 4: <Nel collegamento d'angolo il piatto superiore del pannello laterale passa da uno spessore di 7 mm ad uno spessore di 3 mm sormontando il piatto superiore del pannello frontale che passa da uno spessore di 7 mm ad uno spessore di 4 mm. I due piatti superiori sono forati e una vite filettata li collega alla testa del montante d'angolo>.

Sul punto il consulente del PM ha individuato quale **causa del cedimento** della ringhiera la difettosa manutenzione della ringhiera del balcone dell'appartamento (mediante rimozione degli effetti della corrosione e mediante trattamenti idonei a proteggere adeguatamente l'acciaio e i connettori della ringhiera). In particolare ha segnalato come, fin dal primo sopralluogo, sia parsa evidente <la presenza di effetti della corrosione/ossidazione su molte parti della ringhiera. Le successive indagini metallurgiche e microscopiche hanno confermato tale stato. Il consulente ha sottolineato come gli effetti della corrosione fossero presenti anche al di sotto degli strati di vernice. Il consulente del PM ha descritto una corrosione dei componenti della ringhiera progredita nel tempo creando abbondanti formazioni di strati di ossido di metallo. Il consulente ha giudicato la qualità della manutenzione insufficiente nel tempo in rapporto all'esigenza di mantenere il parapetto nelle sue funzioni originarie.

Sul punto il consulente ha individuato come sul manufatto fossero presenti tracce di quattro verniciature diverse fatte anche in corrispondenza di parti d'acciaio che dovevano essere aderenti fra loro. Tali verniciature non avevano impedito all'ossidazione di proseguire, ed anzi, forse, l'avevano coperta.

Il consulente, dopo una prima mano di antiruggine, non è stato in grado di affermare se le ulteriori verniciature avessero funzione anche di antiruggine. Il consulente ha comunque verificato come **la ruggine fosse presente anche al di sotto degli strati di vernice.**

Causa dell'infortunio è dunque, per il CT del PM, la non corretta manutenzione della ringhiera che ha comportato il naturale progredire degli effetti della corrosione/ossidazione con abbondanti formazioni di strati d'ossido del metallo. L'avanzato stadio di corrosione ha determinato la riduzione delle capacità strutturali di alcuni componenti della ringhiera. Il consulente ha osservato come le operazioni di manutenzione abbiano riguardato verniciature sulle parti <a vista> della ringhiera.

Il consulente ha sottolineato come un corretto intervento di manutenzione avrebbe dovuto consistere nella rimozione del pannello frontale, nella pulizia delle componenti della ringhiera fino all'acciaio non ossidato con un ciclo di antiruggine e una o due mani di vernice.



Stando al CT la zona di frattura avrebbe dovuto essere particolarmente protetta dagli effetti dell'ossidazione anche perché, per la sua conformazione geometrica, avrebbe favorito il ristagno dell'acqua.

**Quale ulteriore causa del cedimento** è stato concordemente indicata dai consulenti **la presenza, in prossimità del bordo della frattura, di alcune discontinuità interne preesistenti del metallo, simili a cricche di cavità da ritiro** ed una locale variazione micro strutturale. Tanto è stato ricondotto ad una alterazione termica localizzata all'atto della realizzazione della ringhiera. Il consulente del PM ha osservato come i micro difetti interni potrebbero aver favorito uno sviluppo più avanzato della corrosione del metallo nella zona di incrocio dei due piatti e, su sollecitazione della difesa, ha indicato come **<fondamentale>**, nella rottura avvenuta, la presenza della cricatura interna del lembo del piatto.

Risulta dalla documentazione prodotta che, tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994, il ..... - quello interessato dall'incidento - ha commissionato dei lavori di tinteggiatura e verniciatura delle opere in ferro previa accurata pulizia a spazzolatura e uno strato di antiruggine.

Risulta dagli atti di causa che in data ..... i abbia acquistato l'appartamento sito al .....

..... Nell'atto di vendita la parte venditrice garantiva che l'oggetto del contratto era immune da vizi che lo rendessero inidoneo all'uso cui era destinato.

Risulta che in data ..... i abbia concesso in locazione l'appartamento a ..... per la durata di anni quattro.

Risulta dalle dichiarazioni rese al difensore in fase di indagini da ..... , soggetto che dal ..... che, nel corso del tempo, non erano mai state notate anomalie nel balcone e che **lo stesso appariva stabile** (tanto che le due donne si sporgevano, appoggiandosi alla ringhiera, per stendere il bucato). Stando alla testimone era capitato più volte che, durante eventuali feste o visite di parenti o amici, chi voleva fumare andasse sul balcone e si appoggiasse tranquillamente alla ringhiera. Mai le due donne si erano lamentate con l'amministratore o con la padrona di casa dello stato del terrazzino.



coinquilina nell'appartamento fino alla fine del  
ha riferito di una ringhiera normale in buone condizioni e ha escluso  
che i vicini lamentassero problemi ai propri balconi.

precedente proprietaria dell'appartamento, ha  
escluso che i suoi genitori e la sorella, che in precedenza avevano abitato  
l'appartamento poi venduto, avessero mai lamentato condizioni  
precarie relative ai terrazzini.

Alla stregua dei fatti accertati si impongono le seguenti considerazioni.

Diversamente dall'ambito civile non operano nell'ambito penale  
presunzioni quali quelle stabilite dall'art. 2053 cc per cui il proprietario risulta  
responsabile in caso di rovina di edifici dei danni cagionati a terzi salva l'ipotesi  
del caso fortuito o della forza maggiore. Né *sic et simpliciter* può introdurre  
nell'ambito penale una regola cautelare l'obbligo civilistico per il locatore di  
consegnare al locatario un immobile in buono stato di manutenzione laddove  
tale norma risulta dettata al fine di consentire il pieno godimento del bene e  
non certo per prevenire cedimenti strutturali che in un normale edificio non  
sono particolarmente frequenti e prevedibili.

Nodo del processo appare qui riconducibile alla seguente questione.

Va premesso che, in relazione alle strutture metalliche del terrazzo, non  
risultano ad oggi codificati in capo al proprietario obblighi legali di smontaggio  
e revisione metallurgica delle parti con una certa cadenza temporale (scelta  
questa che sicuramente avrebbe segnalato il deterioramento del piatto  
inferiore del terrazzino) e dunque non è immediatamente invocabile una  
disposizione cautelare specifica che risulti violata.

In tale quadro appare necessario stabilire se il generico obbligo di  
garanzia (derivante dalla proprietà del bene e dal contratto di locazione)  
avrebbe imposto alla proprietaria un intervento di ristrutturazione-  
manutenzione straordinaria solo a fronte di un pericolo concreto ed evidente -  
tale da segnalare l'imminente o comunque il serio pericolo di cedimento (cioè  
solo a fronte di un evidente pericolo di rovina del terrazzino) ovvero, a  
prescindere dall'evidenza del pericolo, se sussista colpa per l'imputata per non  
aver fatto effettuare lavori di manutenzione del terrazzino (in ogni caso  
bisognevole di ripristino) eliminando la ruggine che comunque aveva corrosa



in modo importante ampie parti del terrazzo, non avendo la stessa dimostrato di aver compiuto tutto quanto era in suo potere per evitare l'evento.

Ciò pur non apparendo certo (o comunque altamente probabile), alla stregua di quanto riferito dai consulenti, che l'eventuale intervento, pure a fronte di soggetto esperto del mestiere, avrebbe evidenziato la necessità di interventi più radicali (con la sostituzione, quantomeno, dei piatti del terrazzo).

Ebbene, è il caso qui di richiamare la recente giurisprudenza<sup>2</sup> che, se pure in un caso molto diverso, ha osservato come *<in tema di reato colposo, il principio di colpevolezza, va declinato tenendo conto del fatto che si verta in ipotesi di violazione di norme cautelari così dette aperte o di colpa generica (trattavasi di addebito di negligenza), nel senso che, per configurare l'elemento soggettivo della colpa per violazione della regola precauzionale, si impone, caso per caso, un'attenta valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da considerarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, conosciute o conoscibili dall'agente reale<sup>3</sup>>*.

Sul punto il consulente del PM ha concluso la sua relazione osservando che *<l'evento sarebbe stato prevedibile se fosse stato incaricato un professionista della verifica della stabilità della ringhiera>* e sarebbe stato evitabile *<con una corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria>*.

In proposito il consulente della difesa, sottolineando la struttura isostatica della ringhiera (tale per cui al venir meno di un vincolo, l'intera struttura perde la sua stabilità) ha evidenziato come causa prima del cedimento sia riconducibile ad una rottura del piatto superiore del pannello e, a sua volta, ha ricondotto tale rottura all'avvenuta riduzione del piatto superiore sul lato sinistro e al prodursi, in fase di molatura del piatto di una cricca, che aveva ridotto la sezione resistente del piatto superiore del pannello frontale. Tale cricca, interna e nascosta, avrebbe ridotto la superficie resistente che avrebbe ceduto di colpo ad una sollecitazione dovuta all'appoggio della PO con il proprio peso alla ringhiera. **Il consulente della difesa ha concluso che l'evento non era prevedibile in astratto perché**

<sup>2</sup> Cass. IV, sentenza 15-29.11.2018 n. 53455.

<sup>3</sup> La Corte, apprezzandolo alla luce dell'addebito di colpa generica per negligenza elevato a carico degli imputati ha fatto applicazione del principio ormai consolidato in tema di reato colposo, secondo cui l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopra la posizione di garanzia.



**si trattava di una inefficienza strutturale legata alla conoscenza dell'originario impianto costruttivo e alla possibilità di accertare eventuali cricche con microscopi, liquidi penetranti e radiografie.**

Il cedimento di schianto ne ha reso in assoluto imprevedibile l'evento.

Orbene, considera il giudice come nemmeno le osservazioni del consulente dell'accusa siano soddisfacenti in punto di prevedibilità e prevenibilità dell'evento. Egli infatti ha evidenziato come *<se fossi stato io incaricato di fare una verifica preventiva su un parapetto di questo tipo, avrei potuto prevedere che ci poteva essere un distacco e avrei dato indicazione di come evitare che ci potesse essere un distacco. Ora io però sono magari sono un tecnico, non specificamente abilitato in campo metallurgico, però riesco a distinguere se un parapetto di questo grado di corrosione è pericoloso oppure no. Se questo viene poi affrontato da un profilo diverso dal mio non so dire se era prevedibile o evitabile. Ho scritto infatti che, qualora fosse stato preso in considerazione da un professionista, quand'anche un buon manutentore che tratta i materiali in questo senso con professionalità i materiali di tipo ferroso, io credo che si sarebbe potuto prevenire ed evitare questo distacco>.*

Il consulente<sup>4</sup> ha però sottolineato come, a suo parere, **per evitare l'evento, sarebbe stata necessaria una manutenzione straordinaria comportante la necessità di sostituzione del parapetto del terrazzino e successivi smontaggi di parti, fresature e protezioni con anticorrosivi.**

Stando alla documentazione prodotta, l'ultima verniciatura disposta dal condominio nel 1994, se correttamente effettuata, avrebbe avuto quelle caratteristiche di manutenzione ordinaria auspicata dal consulente.

La parte superiore del piatto non presentava particolari tracce di corrosione (fluorescenze dell'ossidazione). **Il punto di rottura dall'esterno non era monitorabile.** Il lembo che si è rotto era quello inferiore. Dunque la parte che si è rotta non era visibile. Il piatto superiore era inoltre interessato dalla presenza di un ulteriore elemento: lo stenditoio che, posizionato alle due estremità del pannello centrale e saldato al piatto superiore dei pannelli laterali, copriva proprio quel punto di incrocio dei piatti rendendo oltremodo

---

<sup>4</sup> p. 18-19 stenotipie.



difficile osservare lo stato di corrosione sottostante e mettere in luce eventuali difetti dei materiali.

In tale quadro vanno esaminate le dichiarazioni rese dalla stessa imputata che ha riferito di avere acquistato l'appartamento nell'anno 1999 e di aver vissuto nello stesso fino al 2003. Lo stato dell'appartamento al momento del suo subentro era <ottimo>. L'aveva poi affittato ad amiche, parenti e conoscenti. Nel 2008 aveva alla fine concesso in locazione l'appartamento ad una signora di origine straniera. L'appartamento era stato prima controllato e ritinteggiato facendo intervenire l'idraulico, l'elettricista e l'imbianchino. Durante il periodo di locazione aveva sostituito la caldaia del bagno. Il contratto era rimasto in essere con la stessa persona che aveva segnalato qualche problema relativo alle prese di corrente o all'antenna della tv ma mai aveva evidenziato alcunché rispetto al terrazzo. Nulla era stato segnalato a proposito dei terrazzini anche dagli altri condomini. La locataria aveva chiesto fosse ospitata anche una seconda persona, mentre non . L'imputata ha fatto presente di non aver mai ostacolato eventuali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria proposti dal condominio. **Ha fatto presente che, a partire dal 2008, non aveva comunque avuto modo di osservare da vicino lo stato del terrazzino né alcuno dei suoi affittuari aveva mai segnalato che ci fosse tale problema.**

Ebbene, tenuto conto che non è dato sapere quando i fenomeni legati alla ruggine si siano manifestati e con quale incidenza e, tenuto conto che la **causa prima del cedimento va ricondotta ad un vizio occulto risalente alla fabbricazione e alle tecniche di costruzione dell'epoca**, non è dato in alcun modo ravvisare concreto profilo di colpa in capo all'imputata, che mai è stata posta nelle condizioni di conoscere le reali condizioni di costruzione e manutenzione del terrazzo e, dunque, di prevedere e prevenire un pericolo concreto. Spettava, infatti, ai conduttori segnalare eventuali necessità manutentive manifestatesi nel corso del lungo periodo di locazione. Ove anche si volesse ritenere che la avrebbe avuto lo specifico obbligo di controllo - in ipotesi con cadenza annuale - sullo stato complessivo del proprio immobile, non è possibile con ragionevole certezza affermare che eventuali operazioni di (ordinaria) manutenzione con raschiatura e riverniciatura delle



parti metalliche del terrazzo avrebbero potuto segnalare la presenza del difetto costruttivo rendendolo emendabile.

Ne discende, come - del resto - richiesto dallo stesso Pubblico Ministero, pronuncia liberatoria di cui al dispositivo.

P. Q. M.

In Nome del Popolo Italiano

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 240 cp ordina confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 544, comma 3, cpp riserva giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Depositato in Cancelleria

Brescia, 16/07/2019

Il cancelliere

Adriano Baldini



